



# **Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione**

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 8/1 del 23/07/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 9/5 del 09/09/2009





## INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo .....	4
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento .....	5
Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative .....	5
Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative .....	6
Articolo 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi individuali senza previa pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura comparativa. ....	7
Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico .....	7
Articolo 7 - Norme procedurali .....	8
Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico .....	8
Articolo 9 – Limite di spesa .....	8
Articolo 10 – Esclusioni.....	8

## **Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b. "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c. "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano e si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
5. Gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, sono affidati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

## **Articolo 2 - Presupposti per il conferimento**

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'art. 1, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
  - b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno mediante una specifica ricognizione nelle banche dati dei dipendenti finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

## **Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali mediante procedure comparative avviate con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:
  - a. l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
  - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della professione;
  - c. la durata dell'incarico;
  - d. il luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
  - e. il compenso previsto per la prestazione, la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale, le eventuali sospensioni della prestazione;
  - f. la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curricula e, se del caso, delle relative offerte ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, certi e trasparenti attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea

- b. godere dei diritti civili e politici;
  - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Amministrazione procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, individuale, valutando, in termini comparativi, mediante attribuzione di un punteggio, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
- a. esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
  - b. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - c. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - d. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - e. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

### **Articolo 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi individuali senza previa pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura comparativa.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può prescindere dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità per l'affidamento di incarichi aventi per oggetto prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.
2. Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione può predisporre, sulla base di appositi avvisi annuali, elenchi ed albi di soggetti altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

### **Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
  - del luogo di espletamento dell'incarico;
  - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

### **Articolo 7 - Norme procedurali**

1. Il conferimento dell'incarico avviene a seguito di determinazione del dirigente competente. La determinazione approva lo schema del contratto di conferimento dell'incarico.
2. La determinazione dirigenziale, completa dello schema di contratto approvato, deve essere inviata, qualora l'importo sia superiore ai 5.000 Euro, a cura del Responsabile del procedimento, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La determinazione di affidamento di incarichi di consulenza o di collaborazione, divenuta esecutiva, dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.
4. La sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla pubblicazione di cui al precedente comma 3.

### **Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

### **Articolo 9 – Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione dell'Ente

### **Articolo 10 – Esclusioni**

1. L'affidamento di appalti di servizi aventi per oggetto prestazioni di consulenza, studio e ricerca, a soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 1 comma 3 è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'Agenzia.
2. Gli incarichi di ricerca e sviluppo possono essere affidati direttamente a strutture universitarie nell'ambito di specifiche convenzioni ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 19 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.
4. Restano esclusi dalla disciplina del Regolamento gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti ai dipendenti degli enti consorziati ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'Agenzia debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'art. 53 commi 6 e segg. del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.